



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ASCOLI PICENO

Regolamento attività istituzionale

Approvato dall'Organo di indirizzo
nella seduta del 18 aprile 2016



Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

TITOLO I

Art. 2

(Principi generali)

- 1) La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
- 2) La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
- 3) Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di funzionamento, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento definite dall'Organo di indirizzo.
- 4) Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
- 5) La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) la erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
- 6) La Fondazione può procedere alla erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria soltanto a soggetti del Terzo Settore, la cui attività presenti caratteristiche tali da consentire il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza.
- 7) La Fondazione svolge la sua attività con prevalenza nei comuni di: 1) Ascoli Piceno, 2) S. Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7) Appignano del Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano, 15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) Montalto Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegalfo, 27) Montelparo, 28) Montemonaco, 29) Montepandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone,



- 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35) Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta.
- 8) La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti ed organizzazioni aventi finalità analoghe; può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni. In tali contesti la Fondazione può svolgere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quelli evidenziati dal precedente comma 7, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane.

TITOLO II

Attività degli Organi

Art. 3 **(Collaborazione)**

Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statuarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4 **(Organo di indirizzo)**

- 1) L'Organo di indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2) Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
- 3) A tale fine l'Organo di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 24 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva il piano pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, anche su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
 - c) delibera, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

Art. 5 **(Consiglio di amministrazione)**



- 1) Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di indirizzo.
- 2) Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:
 - a) fornisce all'Organo di Indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
 - b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di indirizzo;
 - c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio sociale relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
 - d) redige, con cadenza semestrale, un rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nel semestre di riferimento. Il rapporto del primo semestre è sottoposto all'esame dell'Organo di indirizzo entro il mese di settembre e il rapporto del secondo semestre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6

(Struttura operativa)

La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, predispone gli strumenti erogativi e l'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate, allo stato di avanzamento delle stesse, tenendo conto del reale perseguimento delle finalità deliberate dagli Organi.

TITOLO III

Strumenti di programmazione

Art. 7

(Piano pluriennale)

- 1) Il piano pluriennale - di cui agli articoli 5, comma. 10, e 24, comma 2, lettera j, dello Statuto - contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento, che generalmente corrisponde a tre esercizi.
- 2) Il piano pluriennale viene approvato dall'Organo di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.
- 3) Nel piano pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- 4) Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a coinvolgere la comunità di riferimento.
- 5) Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.



Art. 8

(Documento programmatico previsionale annuale)

- 1) Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del piano pluriennale.
- 2) Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
- 3) In occasione della approvazione del documento programmatico previsionale annuale, l'Organo di indirizzo può procedere all'aggiornamento delle previsioni del piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, dandone adeguata motivazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale annuale e del piano pluriennale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV

Destinatari e modalità e di intervento

Art. 9

(Destinatari degli interventi)

- 1) Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi delle iniziative proposte.
- 2) Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
- 3) Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire, nell'ambito di un avviso pubblico, criteri più restrittivi per l'individuazione dei destinatari degli interventi, al fine di conseguire in modo più efficace gli obiettivi dell'avviso stesso.

Art. 10

(Erogazioni alle persone fisiche)

- 1) In deroga alle previsioni di cui all'art. 9 sono ammesse erogazioni a favore di persone fisiche nei limiti che seguono.
- 2) Le erogazioni in danaro a favore di persone fisiche non possono superare singolarmente il tetto di Euro 25.000,00.



- 3) Per le erogazioni di beni o attrezzature si considera il valore corrispondente al predetto tetto, stimato in rapporto al costo che farebbe carico alla Fondazione per l'acquisto e il conferimento.

Art. 11
(Soggetti esclusi)

- 1) Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
 - c) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
- 2) Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito di un avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 12
(Impegni pluriennali)

- 1) Nell'ambito del piano pluriennale la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
- 2) L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.
- 3) La Fondazione può assumere impegni pluriennali di durata maggiore rispetto al triennio esclusivamente per progetti propri.

Art. 13
(Azioni informative per l'accesso agli interventi)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
- 2) Il Consiglio di amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.



TITOLO V Modalità operative

Art. 14

(Progetti propri della Fondazione)

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 15

(Progetti di terzi)

- 1) Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
- 2) Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
- 3) Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessari per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 16

(Ulteriori modalità operative)

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 17

(Istruttoria)

- 1) L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dalla struttura operativa secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2) L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
- 3) Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
- 4) L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:
 - a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti e della loro capacità organizzativa;



- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo agli strumenti/attività in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario ed alla fattibilità;
- f) della non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, da valutare in relazione al contesto socio economico di riferimento.

Art. 18

(Criteri per la valutazione delle richieste)

- 1) Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi, parametri e criteri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
- 2) I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:
 - a) alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione.
 - b) alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - c) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
 - d) alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.
- 3) Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:
 - a) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - b) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.
- 4) A parità di condizioni, il Consiglio di amministrazione favorisce, ove possibile e tenuto conto della necessità di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il ricambio tra i soggetti finanziati.
- 5) I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.



Art. 19
(Erogazione dei contributi)

- 1) Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera o specifiche intese in cui vengono definiti i termini e le condizioni per l'utilizzo e la liquidazione delle erogazioni.
- 2) Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti dalla Fondazione.
- 3) L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata mediante acconti. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
- 4) Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa, a condizione che venga rispettato il raggiungimento della finalità indicate nel progetto.
- 5) Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al contributo deliberato.
- 6) Ogni variazione al progetto, che determini una modifica delle attività, delle finalità o del budget di spesa, deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
- 7) La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 20
(Revoca dei contributi)

- 1) Il soggetto beneficiario decade dal diritto di utilizzare il contributo assegnato dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato e concluso nei termini indicati dalla Fondazione al momento della formalizzazione della concessione del contributo stesso, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.
- 2) Qualora non sia stato indicato dalla Fondazione un termine per la conclusione del progetto, il beneficiario decade comunque dal diritto di utilizzare il contributo se il progetto stesso non si è concluso e non è stata presentata alla Fondazione la documentazione di rendicontazione per l'effettiva liquidazione dell'importo entro il termine di quindici mesi dalla data della formalizzazione del contributo stesso.
- 3) La Fondazione può revocare il contributo qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia concertato con la Fondazione le attività di comunicazione relative al progetto.

Art. 21



(Monitoraggio e valutazione risultati)

Il Consiglio di amministrazione, anche a mezzo conferimento di espressa delega al Segretario Generale, verifica:

- a) lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO VII

Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria

Art. 22

(Trasparenza)

- 1) La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
- 2) Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e *curricula* dei componenti degli Organi esclusa l'Assemblea dei soci.
- 3) Sul sito internet vengono altresì indicate le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
- 4) Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte
- 5) Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 18 aprile 2016.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.